



# **Codice etico**

**Approvato dal Consiglio di amministrazione  
9 luglio 2003**

**in attuazione del  
D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231**

***Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,  
delle società e delle associazioni anche prive della personalità  
giuridica, a norma dell'art. 11 della l. 29 settembre 2000, n. 300***



## Introduzione

Attraverso il presente Codice etico approvato dal consiglio di amministrazione in data 9 luglio 2003, Coopfond intende dare attuazione al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 relativo alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per reati commessi dai dipendenti o dai soggetti che all'interno della società ricoprono una posizione di vertice.

Al fine di impedire la commissione di reati nell'interesse della società, in linea con quanto previsto dal legislatore delegato, è stato predisposto un modello organizzativo e di gestione in grado di assicurare il controllo di ogni operazione a rischio, attraverso la formalizzazione dei comportamenti già in uso all'interno di Coopfond.

La vigilanza sull'attuazione, sull'efficacia di tale modello organizzativo è affidata ad un sistema di controllo interno.

Con il presente codice etico, Coopfond enuncia i principi cui dovranno ispirarsi tutti coloro che a qualsiasi titolo collaborano con la stessa. In allegato sono individuate le condotte penalmente rilevanti ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Diretti destinatari dei precetti in esso contenuti sono:

- i membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale
- tutti i dipendenti di Coopfond
- i collaboratori e i consulenti esterni.

Rispetto alle società partecipate Coopfond prevederà apposite clausole contrattuali al fine di sollecitare, da parte delle stesse, l'adozione di un codice etico e di modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di illeciti e l'adesione ai principi dettati dal d.lgs. 231/2001.

Il codice etico sarà diffuso presso ciascuna sede di Coopfond, affinché chiunque possa prenderne visione: qualsiasi collaborazione con Coopfond presuppone l'osservanza e l'attuazione dei principi in esso sanciti.

I dipendenti e i soggetti della cui collaborazione la società si avvale dovranno sottoscrivere il presente codice.

Esso sarà oggetto di un periodico aggiornamento in relazione alle nuove norme dettate in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

In base a quanto previsto dall'art. 6, comma 4 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 il costante monitoraggio sull'attuazione e l'efficacia del modello organizzativo di prevenzione è affidato ad un sistema di controllo interno gestito dall'organo dirigente, in ragione delle caratteristiche strutturali di Coopfond e delle concrete possibilità di realizzazione di illeciti all'interno della società.

Qualsiasi modifica o integrazione del presente codice sarà sottoposta al consiglio di amministrazione ai fini della sua approvazione.

## Parte I

### Principi generali e norme etiche di Coopfond

#### 1.1 Responsabilità nei confronti del Movimento cooperativo



Coopfond opera esclusivamente nell'ambito delle finalità e delle prerogative stabilite dalla disciplina dettata dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59. La sua attività è pertanto essenzialmente finalizzata al perseguimento degli scopi stabiliti dalla legge (art. 11, legge 59/1992) che li individua "nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica, all'incremento dell'occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno".

Per assicurare la coerenza della gestione del Fondo mutualistico con la missione definita dalla legge, l'attività svolta da Coopfond è disciplinata dal "Regolamento di accesso al Fondo", approvato dall'assemblea sociale, che prevede gli specifici atti caratteristici di gestione del Fondo mutualistico e le procedure per l'assunzione di decisioni in deroga rispetto alle regole generali dell'attività.

Le iniziative in favore dell'intera collettività, ovvero per scopi solidaristici o umanitari, ovvero che comportino eccezioni di qualsiasi natura rispetto alle ordinarie procedure decisionali, dovranno comunque essere adottate nel rispetto delle modalità formali prescritte dal Regolamento e garantendo, ove necessario, che siano resi evidenti i motivi della deroga assunta.

### **1.2 Principio di legalità**

L'attività sociale di Coopfond è svolta nel pieno rispetto della legge e dei regolamenti vigenti.

A tal fine tutti coloro che collaborano con la Società sono tenuti al rispetto del principio di legalità. Pertanto Coopfond condanna e si dissocia da ogni condotta penalmente rilevante, posta in essere nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti destinatari del presente Codice, che violi il rispetto delle leggi generali e di quelle specifiche che disciplinano il funzionamento delle società di gestione dei Fondi mutualistici. A tale ultimo proposito si considerano specificamente rilevanti e caratteristiche le disposizioni che assoggettano le società di gestione dei Fondi mutualistici alla vigilanza amministrativa, da parte del Ministero delle attività produttive, ed all'obbligo di certificazione del bilancio.

### **1.3 Principio di imparzialità**

In base a quanto previsto dalla legge e dallo Statuto sociale, Coopfond ha come obiettivo sociale il sostegno alla nascita di nuove imprese cooperative ovvero a matrice cooperativa, il sostegno degli investimenti cooperativi e la partecipazione in strutture societarie operanti per lo sviluppo del sistema cooperativo. Nello svolgimento delle attività relative alla gestione del Fondo mutualistico, Coopfond mira a realizzare l'interesse allo sviluppo del sistema cooperativo a vantaggio dell'intera base associativa aderente alla Legacoop, senza dare luogo a discriminazioni arbitrarie.

Gli amministratori e i direttori nell'esaminare le domande di accesso al Fondo mutualistico dovranno perseguire esclusivamente l'interesse della società e del Movimento cooperativo. A tal fine ogni richiesta è sottoposta ad un'attenta valutazione diretta ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento e la compatibilità con gli obiettivi sociali.

Nessun privilegio o condizione di ingiustificato favore può essere garantita a potenziali beneficiari del Fondo.

### **1.4 Principio di trasparenza**

Coopfond, nello svolgimento delle attività connesse alla gestione del Fondo, intende assicurare il più rigoroso rispetto del principio di trasparenza della propria attività ed organizzazione.



Le condizioni di accesso al Fondo sono rese pubbliche attraverso la diffusione dell'apposito Regolamento e delle condizioni specifiche definite in tale ambito dal Consiglio di amministrazione.

La definitiva approvazione di ogni progetto compete al consiglio di amministrazione o al comitato esecutivo. La conoscibilità delle decisioni adottate, relative all'assunzione di partecipazioni sociali ovvero all'erogazione di finanziamenti, è garantita mediante sistematica comunicazione ai soggetti interessati.

Coopfond promuove l'informazione sull'attività svolta, e sui criteri seguiti nella gestione sociale, oltre che attraverso la pubblicizzazione del bilancio di esercizio, anche attraverso la redazione del bilancio sociale e lo svolgimento di iniziative pubbliche periodiche ovvero occasionali, garantendo la massima diffusione del materiale informativo prodotto presso le varie istanze del Movimento cooperativo, le Autorità di vigilanza, le società e strutture con le quali opera.

### **1.5 Obblighi di documentazione**

Ogni operazione compiuta in nome e per conto di Coopfond è verificabile attraverso adeguata documentazione che consente di individuare i soggetti responsabili e i motivi che ne giustificano l'adozione.

Al fine di consentire un più efficace controllo sull'adozione di atti, ogni operazione è illustrata e discussa nell'ambito della direzione operativa, cui partecipano gli amministratori delegati e tutti i direttori di area, preventivamente alla presentazione al consiglio di amministrazione o al comitato esecutivo per l'approvazione.

Tutte gli atti di spesa e le operazioni relativi all'attività sociale sono soggetti all'autorizzazione e alla sottoscrizione del legale rappresentante della società e del direttore responsabile (ovvero dei direttori responsabili).

### **1.6 Principio di integrità e correttezza**

Coloro che collaborano con Coopfond devono garantire il massimo rigore professionale nello svolgimento dei compiti ad essi affidati, mantenendo sia nei rapporti interni che nei rapporti esterni un comportamento ispirato a correttezza e ad integrità.

L'utile sociale non può essere perseguito a scapito dell'osservanza della legge.

È vietato porre in essere condotte fraudolente, destinate ad arrecare un ingiusto danno a terzi, anche se allo scopo di conseguire vantaggi per la Società.

## **Parte II**

### **Principi e norme etiche relativi ai rapporti intercorrenti fra Coopfond e terzi**

Si individuano di seguito le regole di condotta relative alle aree di rischio individuate in funzione dell'attività di Coopfond. Resta fermo peraltro che tutti i destinatari del presente Codice sono tenuti all'osservanza di tutti i precetti e divieti disposti dalle norme penali richiamate nella tabella allegata, rispetto alle quali il d.lgs. 231/2001 dispone la responsabilità amministrativa della Società.



## **2.1 Rapporti con la Pubblica amministrazione**

Coopfond vieta ogni forma di indebita elargizione di danaro o di altra utilità a favore di funzionari, dipendenti della Pubblica Amministrazione, incaricati di un pubblico servizio, funzionari e agenti delle Comunità europee, fatte salve le liberalità d'uso di modico valore.

Non è ammesso né direttamente, né indirettamente, tramite interposta persona, offrire danaro, doni, compensi, promettere servizi o prestazioni a favore di funzionari e dipendenti della P.A., affinché essi compiano atti inerenti il loro ufficio ovvero atti contrari ai loro doveri d'ufficio a vantaggio di Coopfond o delle società dalla stessa partecipate.

È vietato qualsiasi tentativo di influenzare impropriamente le decisioni dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione.

Ogni comportamento in contrasto con tali obblighi dovrà essere immediatamente segnalato all'organo dirigente deputato all'attività di controllo.

[v. artt. 318-322 c.p.]

## **2.2 Erogazioni pubbliche**

La documentazione fornita da Coopfond al fine di ottenere contributi, sovvenzioni, finanziamenti da parte dello Stato, di enti pubblici o delle comunità europee, in favore della stessa Coopfond o di società da essa partecipate, deve essere completa e veritiera: tali erogazioni non possono essere conseguite mediante l'omissione di informazioni dovute, raggiri o false attestazioni.

Una volta ottenute, tali somme non possono essere destinate a scopi diversi da quelli per i quali sono stati erogati.

[v. artt. 316 bis - 316 ter - 640 bis c.p.]

## **2.3 Rapporti con la Pubblica amministrazione tramite sistema informatico o telematico**

Tutti coloro che operano mediante l'utilizzo di sistemi informatici devono rispettare le procedure previste dal modello organizzativo adottato da Coopfond, dando immediata comunicazione di ogni danno provocato involontariamente.

In particolare è vietato alterare il funzionamento di sistemi informatici o telematici o intervenire senza diritto sui dati, sulle informazioni o sui programmi in essi contenuti, arrecando un danno allo Stato o ad altro ente pubblico nell'interesse della società.

[v. art. 640 ter c.p.]

## **2.4 Principio di trasparenza nelle comunicazioni sociali**

I bilanci, le relazioni trimestrali e semestrali e tutte le altre comunicazioni sociali devono essere redatte con chiarezza e rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

In tali comunicazioni è pertanto vietata l'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero e l'omissione di informazioni imposte dalla legge in modo tale da determinare un'alterazione sensibile della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società e da indurre in errore i destinatari di tali comunicazioni.

[v. artt. 2621-2622 c.c.]



## **2.5 Obbligo di convocazione dell'assemblea**

Gli amministratori e i sindaci devono provvedere alla convocazione tempestiva dell'assemblea dei soci nei casi ed entro i termini stabiliti dalla legge o dallo statuto sociale di Coopfond.

[v. art. 2631 c.c.]

## **2.6 Denunce presso il Registro delle imprese. Deposito del bilancio della Società**

L'esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese deve essere effettuata dai soggetti responsabili in modo puntuale e completo.

In particolare essi dovranno provvedere al tempestivo deposito del bilancio della Società presso gli organi competenti.

[v. art. 2630 c.c.]

## **2.7 Conflitto di interessi**

Gli amministratori, i direttori generali hanno l'obbligo di segnalare all'organo dirigente di controllo i casi in cui siano titolari per conto proprio o di terzi di un interesse personale in conflitto con quello di Coopfond.

In particolare, hanno l'obbligo di comunicare la sussistenza di eventuali rapporti finanziari, personali o di propri familiari con società concorrenti ovvero con società partecipate o finanziate da Coopfond.

Nell'esercizio delle loro funzioni devono perseguire esclusivamente l'interesse della società: nessuna promessa o dazione di utilità può essere accettata per omettere atti del proprio ufficio ovvero per compiere atti in contrasto con gli obblighi inerenti il proprio ufficio.

In particolare è vietato deliberare o concorrere a deliberare atti relativi ai beni sociali in danno della società.

[v. art. 2634- 2635 c.c.]

## **2.8 Controllo sull'attività sociale**

Gli amministratori non possono impedire o in qualunque modo ostacolare lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione che la legge attribuisce ai soci, al collegio sindacale, alla società di revisione.

[v. art. 2625 c.c.]

## **2.9 Rapporti con le Autorità di vigilanza**

E' vietato ostacolare in qualsiasi modo l'esercizio delle funzioni delle Autorità di vigilanza cui è soggetta la società: le comunicazioni alla stessa destinate devono rappresentare in modo completo e fedele la situazione economica, patrimoniale, finanziaria della società e dei beni dalla stessa posseduti.

[v. art. 2638 c.c.]



## Parte III

### Procedure di attuazione e sanzioni

#### 3.1 Sistema di controllo interno

L'attuazione del sistema di prevenzione degli illeciti penali all'interno di Coopfond è affidata al sistema di controllo gestito dall'organo dirigente, inserito in modo stabile all'interno della Società.

I soggetti cui è assegnato tale incarico sono individuati sulla base della necessaria qualificazione professionale ed efficienza: essi devono mantenere una posizione di neutralità rispetto ai soggetti su cui sono chiamati a svolgere l'attività di controllo.

Individuazione dell'organismo di controllo.

L'Organo di controllo sarà composto dai membri individuati da parte del Consiglio di amministrazione al suo interno nonché fra i membri del collegio sindacale.

#### 3.2 Funzioni dell'Organo di controllo: la vigilanza sul modello di prevenzione degli illeciti

Spetta all'Organo di controllo interno la vigilanza sul funzionamento, sull'osservanza del modello organizzativo adottato da Coopfond per la prevenzione degli illeciti.

Esso inoltre dovrà curarne il costante adeguamento al fine di garantirne l'efficacia.

#### 3.3 Obbligo di comunicazione

L'Organo di controllo interno deve essere costantemente informato sulle decisioni a rischio di reato assunte da soggetti che ricoprono posizione di vertice all'interno di Coopfond.

#### 3.4 Denuncia di irregolarità

Chiunque venga a conoscenza di comportamenti che possono assumere rilevanza penale dovrà darne immediata comunicazione all'organo dirigente deputato al controllo interno.

#### 3.5 Poteri di iniziativa

L'Organo di controllo interno è dotato di autonomi poteri di iniziativa.

Esso può intraprendere i controlli necessari al fine di verificare la regolarità delle operazioni compiute in nome e per conto di Coopfond.

Spetta a tale organo promuovere procedimenti disciplinari in caso di accertata violazione del modello organizzativo di prevenzione.

Ove siano riscontrati fatti che possono assumere rilevanza penale, esso ha l'obbligo di segnalarli tempestivamente alle autorità giudiziarie competenti.

#### 3.6 Sanzioni disciplinari

In caso di violazione, da parte di lavoratori dipendenti, del modello organizzativo adottato da Coopfond o dei principi stabiliti dal presente Codice etico, si applicano le sanzioni previste dall'art. 44 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri direttivi, gli impiegati e gli ausiliari delle banche di credito cooperativo, casse rurali ed artigiane del 7 dicembre 2000.

Per coloro che ricoprono la carica di amministratore, sarà disposta la revoca dall'incarico.



L'inosservanza delle norme etiche contenute nel presente codice da parte di collaboratori o consulenti esterni di cui Coopfond si avvale nello svolgimento delle attività sociali implica la risoluzione del contratto con essi concluso.

Coopfond si attiverà affinché le società partecipate o finanziate da Coopfond si adeguino alle norme del presente Codice etico anche introducendo idonee condizioni contrattuali.